



**CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DEL FARMACO
(XXXV CICLO)**

Regolamento approvato dal Collegio dei Docenti in data 25 Novembre 2019

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Obiettivi del Corso di Dottorato

Art. 3 - Aree di afferenza e Settori Scientifico-Disciplinari

Art. 4 - Caratteristiche generali

Art. 5 - Organi del Corso di Dottorato

Art. 6 - Elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio

Art. 7 - Tutor

Art. 8 - Attività formative del corso

Art. 9 - Attività di studio e ricerca fuori sede

Art. 10 - Modalità di valutazione per l'ammissione agli anni successivi e all'esame finale

Art. 11 - Modifica del Regolamento

Art. 12 - Norme finali e di rinvio

*de
we*

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Ai sensi dell'art. 4 co. 21 del Regolamento in materia di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con D.R. n. 2237 del 19/07/2016 (di seguito denominato "Regolamento di Ateneo"), il presente regolamento interno del Dottorato di ricerca in Scienze del Farmaco (di seguito denominato "Dottorato"), con sede gestionale nel Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, definisce e articola la specifica programmazione della propria attività, nonché le modalità di elezione e i criteri della rappresentanza dei dottorandi nel Collegio dei docenti.

Art. 2 - Obiettivi del Dottorato

Il Dottorato in Scienze del Farmaco si propone di formare di formare ricercatori qualificati nello sviluppo del farmaco mediante metodologie innovative che spaziano dal design alla sintesi chimica biocompatibile alla formulazione alla valutazione farmacologica preclinica di nuove molecole biologicamente attive e di *kit* per il monitoraggio di biomarcatori di malattie rare e di patologie neurodegenerative, tumorali e infettive.

Il Dottorato mira a formare ricercatori con profili integrati e con attitudine intellettuale di ricerca transazionale in ambito farmaceutico, in grado cioè di trasferire le nuove conoscenze e tecnologie derivate dalla ricerca di laboratorio alle industrie farmaceutiche, oltre che ad Enti di ricerca preposti alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione.

Art. 3 - Aree di afferenza e Settori Scientifico-Disciplinari

Il Dottorato afferisce alle Aree CUN n. 03 (Scienze Chimiche), n. 05 (Scienze Biologiche)

I Settori Scientifico-Disciplinari (SSD), coerenti con gli obiettivi formativi del Dottorato, sono indicati nel modulo-proposta dell'Anagrafe dei Dottorati approvati dal MIUR.

Art. 4 - Caratteristiche generali

Il corso di Dottorato ha durata triennale e può articolarsi in curricula. L'art. 2 del Regolamento di Ateneo definisce norme e requisiti per l'istituzione di curricula.

Per ogni ciclo viene emesso dall'Ateneo il bando per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse assegnate al Dottorato ed eventualmente a ciascun curriculum istituito.

Le lingue ufficiali del Dottorato sono l'italiano e l'inglese. Le prove di ammissione si svolgono in lingua italiana o, a seguito di richiesta formale e motivata del candidato e, previa autorizzazione del Coordinatore, in lingua inglese. Il candidato può redigere la tesi di dottorato in lingua italiana o inglese, ovvero in un'altra lingua dell'Unione Europea, previa autorizzazione del Collegio.

Art. 5 - Organi del Corso di Dottorato

Sono organi del Corso di Dottorato:

- a) Il Collegio dei Docenti
- b) Il Coordinatore

La composizione del Collegio dei Docenti (di seguito anche denominato "Collegio") e l'indicazione di un Docente che funga da coordinatore pro-tempore del corso, stabilite dalla normativa vigente, sono parte integrante della proposta di istituzione del Dottorato per ogni ciclo. Nella formulazione



della proposta di rinnovo o di nuova istituzione del Dottorato, viene garantita la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento ministeriale del Dottorato, previamente accertata dall'ANVUR su richiesta formale del proponente/coordinatore. La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la composizione del Collegio viene annualmente effettuata sulla base dei criteri/indicatori ANVUR per l'accreditamento.

Il Collegio svolge i compiti stabiliti dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo.

Il Collegio viene convocato dal Coordinatore, che lo presiede, o su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti. La convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è inviata almeno sette giorni prima mediante posta elettronica. Per ragioni di motivata urgenza, la riunione Collegio può essere convocata due giorni prima della seduta.

La riunione del Collegio è validamente costituita se vi prende parte la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

Limitatamente alle questioni riguardanti l'organizzazione generale del Dottorato ed i percorsi formativi, partecipano alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto, i rappresentanti dei dottorandi eletti come indicato nell'art. 6.

Il Coordinatore, eletto dal Collegio come da Regolamento di Ateneo, è nominato con decreto del Rettore e dura in carica per l'intero ciclo. Può essere rinnovato per un numero massimo di ulteriori cicli pari a due e comunque per un periodo complessivo non superiore a cinque anni. Al momento della nomina il Coordinatore deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Il Coordinatore cura l'adozione del Regolamento generale di Ateneo e del presente Regolamento interno.

Ai sensi dell'art. 4 co. 17 del Regolamento di Ateneo, su proposta del Coordinatore, il Collegio può nominare un Vice-Coordinatore tra i professori di prima e seconda fascia dell'Università facenti parte del Collegio. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento. Il Coordinatore è coadiuvato nelle sue funzioni da una commissione composta da tre docenti, ovvero da un docente per ciascun curriculum se istituiti, e da un Dottorando designato tra i rappresentanti dei dottorandi nel Collegio. Su proposta del Coordinatore, il Collegio nomina il Segretario Didattico del Corso tra le unità di personale amministrativo afferenti ai dipartimenti proponenti il Dottorato.

Art. 6 - Elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio

La rappresentanza dei dottorandi nel Collegio è composta da un dottorando per ciclo.

In concomitanza con l'avvio del ciclo di Dottorato, il Coordinatore indice le elezioni del rappresentante dei dottorandi e nomina, su proposta del Collegio, una Commissione elettorale, che organizza le elezioni.

La Commissione elettorale è composta da due docenti del Collegio, uno con funzioni di Presidente e l'altro di componente, e dal Segretario Didattico del Corso, con funzioni di Segretario.

La Commissione elettorale convoca i dottorandi per la presentazione delle candidature e le votazioni. Risultano eletti i candidati che conseguono il maggior numero dei voti validi. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano in età anagrafica. I rappresentanti dei Dottorandi durano in carica per l'intero ciclo. Nel caso di decadenza, subentrano ad essi i primi non eletti ovvero sono indette elezioni suppletive per reintegrare la rappresentanza.



Art. 7 - Tutor

Entro tre mesi dall'inizio del corso di Dottorato, il Collegio approva il programma didattico e di ricerca dei Dottorandi e designa un Tutor per ogni Dottorando. Il Tutor è individuato tra i componenti del Collegio, tenuto conto dell'interesse espresso dal Dottorando per le tematiche di ricerca in base alle disponibilità indicate dal Collegio. Il Collegio può eventualmente designare per ciascun dottorando un co-tutor, anche tra docenti o esperti esterni al Collegio.

Il Tutor ha il compito di seguire e orientare il dottorando nella sua formazione, favorendone l'inserimento nell'attività didattica del Dottorato, seguire il percorso scientifico del Dottorando, coadiuvandolo nella scelta della sede in cui trascorrere l'eventuale periodo di studio all'estero. Il Tutor svolge la funzione di supervisore della tesi di dottorato.

Il Tutor informa il Collegio degli avanzamenti nell'attività di ricerca del dottorando e su problematiche relative alla ricerca stessa, nonché sull'eventuale proposta di autorizzazione a svolgere periodi di studio in Italia e/o all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati.

Il Collegio può, qualora ne ricorrano le condizioni, riassegnare l'incarico di Tutor e nominare contestualmente un suo sostituto.

Art. 8 - Attività formative del Corso

All'inizio di ogni anno il Collegio definisce le attività didattiche e scientifiche del Corso, in accordo con la programmazione generale identificata nel modulo-proposta approvata dal MIUR, e attribuisce i compiti didattici ai componenti del Collegio.

I percorsi di formazione prevedono attività di perfezionamento linguistico e informatico, di gestione della ricerca e dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, di valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Le suddette attività sono promosse anche in collaborazione con altri Dottorati dell'Ateneo.

Le attività didattiche disciplinari e interdisciplinari prevedono:

- Corsi specialistici, impartiti da docenti appartenenti al Collegio, integrata da attività didattica laboratoriale avanzata;
- Cicli di seminari su argomenti di frontiera, affidati a docenti di altre università o ad esperti non accademici di enti pubblici e privati di ricerca italiani e stranieri.

Il Dottorato accredita, altresì, tra le sue attività formative la frequenza con profitto a scuole nazionali ed internazionali in ambito chimico, farmaceutico, farmacologico e biomedico.

Le attività formative possono essere svolte in lingua italiana o inglese.

Il programma delle attività può essere modificato ed integrato dal Coordinatore, coadiuvato da una commissione didattica. Le modifiche e/o integrazioni sono comunicate tempestivamente ai Dottorandi.

I Dottorandi sono tenuti alla frequenza di almeno il 70% delle attività formative programmate.

Art. 9 - Attività di studio e ricerca fuori sede

Di norma, a partire dal secondo anno i dottorandi possono effettuare un periodo di soggiorno per ricerche presso istituzioni straniere. Il periodo complessivo di permanenza all'estero per lo svolgimento di ricerche è di almeno tre mesi, anche non necessariamente continuativi. Il soggiorno è di norma svolto con continuità in un'unica sede o in sedi diverse.

XL
ME

L'autorizzazione a trascorrere un periodo di soggiorno fuori sede (in Italia o all'estero) è concessa dal Coordinatore per periodi sino a sei mesi. Per periodi di durata superiore, l'autorizzazione viene deliberata dal Collegio. Il periodo complessivo non potrà comunque essere di norma superiore a 18 mesi. Deroghe alla durata minima del soggiorno fuori sede possono essere concesse dal Collegio esclusivamente per i dottorandi che non usufruiscono della borsa di studio.

Art. 10 - Modalità di valutazione per l'ammissione agli anni successivi e all'esame finale

Al termine di ogni anno, il Collegio dei docenti delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame finale per il conseguimento del titolo (discussione della tesi dottorale). Ai fini dell'ammissione agli anni successivi e/o all'esame finale, il Collegio valuta l'assiduità, il profitto e l'avanzamento delle ricerche di ogni singolo Dottorando, sulla base di una relazione scritta presentata dallo stesso Dottorando e di una discussione orale dei risultati scientifici conseguiti davanti ad una commissione di tre docenti designata dal Collegio.

Entro la data stabilita dal Collegio, ai fini della valutazione annuale, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio:

- il registro delle attività svolte, per un monte ore di 1500 ore, firmato dal dottorando e dal tutor;
- gli attestati delle partecipazioni a scuole, seminari, congressi ed altre iniziative scientifiche;
- pubblicazioni scientifiche prodotte, abstract e atti di congressi.

Art. 11 - Modifica del Regolamento

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Collegio dei Docenti ed entra in vigore dalla data successiva a quella di approvazione degli organi preposti di Ateneo.

Art. 12 - Norme finali e di rinvio

Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo e dalla normativa vigente in materia di Dottorato di Ricerca.

